COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 31 gennaio 2012

Entrato in vigore in data 3 aprile 2012

Titolo I - Norme comuni

Articolo 1 - Inquadramento normativo

1. L'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e le somministrazioni di alimenti e bevande sulle aree pubbliche sono regolati:

- **a.** dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 ed integrazioni;
- **b.** dalla Legge Regionale 7 gennaio 2000 n. 1 ed integrazioni.

2. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

Articolo 2 - Definizione

1. Per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, come definite dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 114/98.

Articolo 3 - Autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite a norma delle leggi vigenti.

2. L'autorizzazione di tipo A, per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, che abilita il titolare ad esercitare anche il commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Campania, è rilasciata dal Comune, a norma dell'articolo 27 della Legge regionale n. 1/2000.

3. L'autorizzazione di tipo B, per il commercio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante in tutto il territorio nazionale che abilita il titolare ad esercitare l'attività di vendita anche presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago e lo abilita, altresì, alla partecipazione sia alle fiere che si svolgono nell'ambito della Regione Campania, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale è rilasciata dal Comune, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 1/2000, ai residenti e alle società che hanno sede legale nel Comune di Montella.

Articolo 4 – Rispetto delle norme igienico sanitarie

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari e bevande su aree pubbliche sono rilasciate, previo accertamento dell'autorità sanitaria territorialmente competente della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico sanitario, sulla base delle norme richiamate nel precedente art.1.

2. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo.

3. Gli addetti alla manipolazione di alimenti devono essere in possesso dei requisiti professionali e sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Uffici competenti

1. Il responsabile di tutti i procedimenti in materia di commercio su aree pubbliche è il Settore Economico-Finanziario Responsabile - Servizio Attività Produttive e Marketing - che provvede:

- **a.** al rilascio delle autorizzazioni di tipo A e relativi subingressi, nei termini previsti dell'articolo 27 della Legge Regionale n. 1/2000;
- **b.** al rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo B ed alle autorizzazioni in caso di subingresso;
- **c.** a quanto previsto dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 1/2000;
- **d.** a tenere lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche come previsto dall'articolo 43 della Legge Regionale n. 1/2000;
- **e.** alle comunicazioni previste dall'articolo 44 della Legge Regionale n.1/2000.

2. Il responsabile in materia di vigilanza sul commercio su aree pubbliche è individuato nel Responsabile del Settore Vigilanza; in particolare, egli provvede, attraverso gli Agenti di Polizia Municipale, al controllo del rispetto delle norme in materia:

- **a.** di commercio su aree pubbliche;
- **b.** di occupazione del suolo pubblico;
- **c.** di igiene e sanità;
- **d.** di circolazione stradale;
- **e.** di applicazione delle sanzioni previste in materia oltre che di applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

3. Il Responsabile del Settore Vigilanza acquisisce, attraverso gli Agenti di Polizia Municipale, le notizie sulle presenze e sulle assenze al mercato da riportare nello schedario previsto nell'articolo 43 della Legge Regionale n.1/2000.

4. Il Settore Tecnico - Servizio n. 2 - è responsabile di tutti i servizi tecnico-manutentivi delle aree destinate a mercato, fiere, mostre-mercato e sagre. In particolare, provvede, di concerto con il Responsabile del Servizio "Attività Produttive e Marketing" a quanto di propria competenza, secondo la disciplina del presente regolamento e delle norme in esso richiamate, inerenti le proprie competenze.

Titolo II - Commercio in forma itinerante

Articolo 6 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in **forma itinerante** è consentita, di norma, nel perimetro urbano e nell'ambito delle delimitazioni stradali, ubicate nel centro urbano, relative a: Via G. Capone, Via Sorbo con l'incrocio di Via Cappella, Spiazzale Via Gamboni, Via Verteglia, Via M. Cianciulli con l'incrocio di Via San Giovanni, Via Don Minzoni, Via Amm.glio S. Pelosi, Via Piedipastini, Largo dell'Ospizio, Via S. Capone, Via Fondana, Spiazzale stazione ferroviaria, ove sono previste apposite piazzole di sosta, secondo la descrizione contenuta nell' **"Allegato h".**

2. La sosta è consentita per non più di quindici minuti nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quant' altro crei ingombro.

4. Si richiama qui il limite all'esercizio dell'attività stabilito dall'articolo 32, comma 5, della Legge Regionale n. 1/2000 ai sensi del quale, nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve.

5. L'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata in forma **itinerante a posto fisso**, è consentita nel centro urbano, lungo le seguenti strade: Via del Corso, Largo dell'Ospizio, Piazza Moscariello, Via M. Cianciulli, Via Don Minzoni, all'interno di apposite aree, secondo la descrizione contenuta nell'**"Allegato g"** L'assegnazione dei posteggi avviene a seguito di apposito bando. Gli aventi diritto, successivamente, devono sottoscrivere una convenzione annuale, rinnovabile, con il Comune di Montella, il tutto secondo la normativa prevista in materia.

Articolo 7 - Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

2. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare, al Servizio "AA.PP. e Marketing" oltre che al Comando di Polizia Municipale, l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite. In caso di mancata comunicazione é prevista una sanzione pecuniaria regolamentata dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Orario d'esercizio

1. L'orario di vendita per il commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è liberamente determinato dai titolari di autorizzazione per un massimo di dodici ore e comunque comprese tra le ore 08,00 e le ore 20,00; con esclusione del giorno ed orario di svolgimento del mercato settimanale (vedi art. 16 del presente regolamento).

Articolo 9 - Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è curato dal Servizio "AA.PP. e Marketing".

2. La richiesta deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998 e la scelta del settore o dei settori merceologici.

3. Il Servizio se verifica, in via prioritaria, che il richiedente non è già titolare di altra autorizzazione di tipo B e, in caso di richiesta di autorizzazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che esistono tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela igienico sanitaria, avvia l'istruttoria che deve concludersi, presuntivamente, con il rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

4. Entro lo stesso termine e, con le stesse modalità previste nei commi precedenti, è rilasciata la nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarità di un'azienda, già autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto delle norme vigenti da parte di un residente o da una società con sede legale nel Comune di Montella.

5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 1/2000, prima dell'inizio dell'attività, il Servizio, deve acquisire la prova, da produrre da parte dell'interessato anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, annotando i dati necessari sull'autorizzazione.

1

Titolo III - Commercio a posto fisso

Articolo 10 - Atto di conferma

1. Con il presente regolamento, si conferma la tenuta delle seguenti attività di commercio su aree pubbliche:

- **a.** Mercato settimanale;
- **b.** Fiera dei Martiri;
- **c.** Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore;
- **d.** Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie;

oltre che:

- **a.** Mercatino natalizio e di fine d'anno e Mercatino degli agricoltori;
- **b.** Sagra della Castagna di Montella I.G.P. e Mostra Mercato dei prodotti Tipici dell'Alta Valle del Calore;
- **c.** commercio itinerante a posto fisso;
- **d.** commercio itinerante.

Articolo 11 – Norme generali in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati di cui all'articolo, sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non sia deciso, per questi ultimi, l'affidamento a soggetto esterno.

2. Gli uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni vigenti.

4. Al servizio di vigilanza per competenza è eseguito dalla Polizia Municipale.

5. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

6. Il Sindaco o suo delegato, provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, a fissare le fasce orarie di scarico delle merci, d'allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, in ogni caso non inferiori a 60 minuti prima e dopo la fine delle vendite.

7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore concessionario è considerato assente e non può essere, in ogni caso, ammesso al posteggio in quella giornata, decorsi 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

9. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e del servizio di vigilanza.

10. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ed, eventualmente, la registrazione sanitaria della ditta, oltre che i requisiti professionali e sanitari di tutti gli addetti, in originale, e la ricevuta del versamento delle tasse e/o canoni dovute al Comune, a richiesta degli organi di vigilanza.

11. L'esercente deve permettere il passaggio dei mezzi di emergenza, anche provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.

12. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito, gli esercenti e gli Agenti di Polizia municipale sono tenuti ad agevolarne il transito.

13. Lo spazio assegnato deve essere a cura del concessionario del posteggio, completamente ripulito da ogni sorta d'ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita; i rifiuti devono essere inseriti nei sacchi forniti dal Comune e questi devono essere sistemati in maniera da agevolarne il recupero da parte degli operatori ecologici; previsione cauzione per sensibilizzare gli operatori a ripulire di ogni rifiuto gli spazi assegnati.

Articolo 12 – Norme generali per l'utilizzo del posteggio

1. I concessionari non possono occupare, in alcun modo, superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza, il concessionario deve lasciare sempre ben visibile il numero assegnato al suo posteggio; a tal fine il Comune può decidere di assegnare idonea tabella che deve essere esposta in maniera visibile nell'area di vendita.

2. La tenda posta a protezione del banco di vendita non può sporgere oltre 50 centimetri rispetto al limite del posteggio e deve, inoltre, essere collocata in modo che nessuna parte di essa sia ad un'altezza inferiore a 2 metri dal terreno.

3. La merce in esposizione non può sporgere oltre il perimetro del banco di vendita.

4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 centimetri rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. E' consentita la deroga esclusivamente nel caso in cui le barriere siano destinate a proteggere le merci dagli agenti atmosferici e, in ogni caso, soltanto per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio quando esso è possibile.

6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

7. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, persone, al patrimonio pubblico o di privati.

Articolo 13 – Norme generali per la vendita

1. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

2. Gli operatori, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

4. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di composizioni musicali, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", purché il volume delle emissioni sonore sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed agli utenti.

Articolo 14 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche

1. I dati delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuti dal Servizio "AA.PP. e Marketing" nelle forme e con il contenuto stabilito dall'articolo 43 della Legge Regionale n.1/2000 e con le modalità che tendono ad eliminare il cartaceo, è a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in materia d'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Capo I - Disciplina per lo svolgimento del mercato settimanale

Articolo 15 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **"Allegato a"** al presente regolamento, sono così stabiliti:

- **a.** tipologia: il mercato è suddiviso in settore alimentare, comprensivo del reparto agricoltori, e settore non alimentare;
- **b.** periodicità: settimanale;
- **c.** ubicazione: Viale Europa, parte di Via Dietro Corte, parte di Via Venezuela, parte di Via Francia, parte di Piazza G. Palatucci;
- **d.** superficie complessiva: circa mq. 7.600;
- **e.** tipologia dei posteggi: area scoperta;
- **f.** superficie complessiva dei posteggi mq. 3.250;
- **g.** numero dei posteggi: 86 di cui:

  > 76 riservati ai titolari di autorizzazione di tipo A;

  > 10 riservati ai produttori agricoli.

2. La planimetria **"Allegato a"** riporta:

- **a.** l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- **b.** il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione di tipo A e dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- **c.** i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- **d.** la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 16 - Giorno ed orario di svolgimento

1. Il mercato settimanale si tiene nella giornata di giovedì anche quando essa coincida con una festività.

2. Le vendite iniziano alle ore 7:30 e terminano alle ore 13:00. Entro le ore 13:30 il posteggio deve essere lasciato libero; in particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, è possibile

stabilire deroghe ai normali orari di vendita. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.

3. I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 30 minuti prima e devono occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi all'orario d'inizio delle vendite.

4. I concessionari di posteggio non presenti allo scadere dell'ora stabilita dal precedente comma non possono più accedere al mercato della giornata e sono considerati assenti.

5. Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati, devono contattare, entro i 30 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio delle vendite, gli Agenti di Polizia Municipale per la firma nell'apposito registro.

6. Un Agente di Polizia Municipale deve stazionare nei pressi di Piazza G. Palatucci allo scopo di acquisire le firme nel registro di presenza degli spuntasti.

Articolo 17 - Criteri per la concessione dei posteggi

1. I criteri per la concessione dei posteggi disponibili sono stabiliti dall'articolo 41 della Legge Regionale n. 1/2000 e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/98; tali norme s'intendono integralmente richiamate.

2. La concessione ha durata decennale ed è rinnovabile.

3. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolato dall'articolo 29, comma 4, lettera b, del Decreto Legislativo n. 114/1998.

4. La revoca o la decadenza del posteggio è regolata dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/1998.

5. Ai sensi dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 1/2000, il Comune, può rilasciare, ai residenti o alle aziende con sede legale nel Comune, autorizzazioni stagionali riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centoottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 18 - Trasferimento della concessione dei posteggi

1. Il trasferimento della concessione dei posteggi è regolato dall'articolo 42 della Legge Regionale n. 1/2000 che qui si richiama integralmente.

2. In caso di trasferimento la concessione di posteggio mantiene il termine di scadenza di quella originaria.

Articolo 19 - Canoni per la concessione dei posteggi – Norma di rinvio

1. Il Comune si riserva di applicare i canoni di posteggio, previsti dall'articolo 46 della Legge Regionale n. 1/2000, nel momento in cui avrà dotato le aree di strutture e servizi.

Articolo 20 - Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 del Decreto Legislativo n. 114/1998, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati, giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato ed a parità di condizioni in base alla maggiore anzianità in termini d'esercizio ininterrotto dell'attività, così come desumibile dal certificato d'iscrizione al Registro delle ditte o delle imprese.

2. I posteggi liberi sono assegnati giornalmente sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente.

3. Nessuno può occupare il posteggio senza l'autorizzazione dell'Agente di Polizia Municipale preposto al servizio.

Articolo 21 – Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La disponibilità di posteggi riservati ai produttori agricoli è comunicata ai produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di concessione.

2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione di cui alla normativa vigente in materia o di presentazione della denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto n. 48/1993, i titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità d'agricoltore, nei modi e nei termini previsti dalla norma richiamata, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla data di denuncia d'inizio d'attività.

4. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, a richiesta dell'interessato, potrà essere:

- **a.** decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- **b.** decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180, salvo che non trattasi di mercati stagionali nel qual caso la validità della concessione è equiparata al periodo di svolgimento degli stessi.

Articolo 22 - Criteri d'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la giornata, al produttore agricolo, in possesso di certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che abbia firmato, entro i 30 minuti successivi all'inizio dell'orarlo di vendita stabilito per gli operatori del mercato, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori.

2. Si richiama il disposto dell'articolo 20 – comma 3 - del presente regolamento.

Articolo 23 – Scambio di posteggio

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Legge Regionale n. 1/2000 è consentito lo scambio di posteggi assegnati fra operatori nell'ambito del mercato esclusivamente per posteggi situati nello stesso settore merceologico.

2. È, altresì, consentito lo scambio con un posteggio disponibile e non ancora comunicato alla Regione per la pubblicazione del bando di concorso.

3. In caso di richieste concorrenti è applicato il criterio della priorità della domanda.

Articolo 24 – Revoca della concessione

1. I casi di revoca della concessione sono espressamente previsti dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/1998.

2. Allo scopo di evitare la revoca per decadenza per mancato utilizzo del posteggio, il titolare della concessione può giustificare, con comunicazione scritta da trasmettere al Servizio "AA.PP.e Marketing", le assenze al mercato.

3. Le uniche assenze giustificabili sono previste espressamente dalla norma richiamata nel precedente comma 1.

4. In ogni caso, l'assenza dell'operatore commerciale non è conteggiata:

- **a.** nei mercati anticipati o posticipati;
- **b.** nel mercato ordinario, qualora, per effetto di cause non imputabili agli operatori, oltre il 50% dei concessionari di posteggio risulti assente o, se presente, non abbia allestito il punto di vendita.

Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta

1. Il posteggio libero per assenza del titolare è assegnato ad altro operatore, ai sensi dell'articolo 28 - comma 11 - del Decreto Legislativo n. 114/1998, sulla base della graduatoria di spunta e per quella giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato, entro l'orario di cui all'articolo 13 – comma 7 - del presente regolamento, apposito registro.

2. La graduatoria di spunta è determinata dal numero di presenze nel mercato maturate da ciascun operatore.

3. Le assenze dei concessionari di posteggio e le presenze degli spuntisti, sono rilevate sul mercato da Agenti di Polizia Municipale; l'aggiornamento delle relative graduatorie è curato dal Servizio "AA.PP. e Marketing".

4. Le presenze in mercati straordinari, che non siano recuperi di mercati non svolti, non sono considerate valide ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.

5. L'assegnazione temporanea di posteggio deve avvenire nel rispetto del settore merceologico.

Capo II – Disciplina per lo svolgimento di fiere, mostre mercato e sagre

Articolo 26 - Fiera dei Martiri: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **"Allegato b"** al presente regolamento, sono così stabiliti:

- **a.** tipologia del mercato: fiera alla quale prendono parte aziende agricole e zootecniche locali e dei comuni limitrofi per la vendita dei propri prodotti; aziende agricole e non di trasformazione di prodotti agricoli e loro derivati; commercianti che propongono attrezzature per i lavori inerenti l'agricoltura, viticoltura, la zootecnia, l'apicoltura; aziende artigiane di produzione lavori in legno, ferro, pietra, comunque di materiale collegato alle peculiarità territoriali; commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare a cui sono destinati i rimanenti posteggi disponibili;
- **b.** periodicità di svolgimento: annuale e per l'intera giornata;
- **c.** ubicazione: Via del Corso all'altezza dell'ingresso della Villa De Marco, Piazza Matteotti, Via Dietro Corte, Via Principe di Piemonte, Largo dell'Ospizio, Viale Europa, Piazza G. Palatucci, Via dei Caduti.
- **d.** superficie complessiva: circa mq. 16.000;
- **e.** tipologia dei posteggi: area scoperta;
- **f.** superficie complessiva dei posteggi: circa mq. 4.500;
- **g.** numero dei posteggi: n. 100 riservati a titolari di autorizzazione di tipo A.

2. La planimetria **"Allegato b"** riporta:

- **a.** l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- **b.** il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- **c.** la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 27 - Calendario della Fiera

1. La Fiera dei Martiri si svolge, annualmente, l'ultima domenica di agosto.

Articolo 28 - Soggetti legittimati a partecipare

1. Alla Fiera dei Martiri possono partecipare i titolari d'autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti dal territorio nazionale e da titolari di aziende agricole/allevamento in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, artigiani i cui prodotti siano strettamente collegati alle attività produttive locali.

2. Possono altresì partecipare alla fiera i titolari d'autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate anche a coloro che risultino essere titolare di Autorizzazione Amministrativa per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande .

Articolo 29 – Limitazione dell'area della fiera

1. Il Comune, per ragioni di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, può limitare o vietare la localizzazione dei posteggi nelle aree indicate nella planimetria **"Allegato b".**

2. Con propria ordinanza il Responsabile del settore Vigilanza disciplina la circolazione nelle strade destinate alla fiera.

3. Il fronte espositivo della fiera non s'interrompe in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni e dei passi carrai.

4. Al fine di garantire ai residenti il diritto all'accesso ai loro immobili, i partecipanti alla fiera sono tenuti a mantenere il loro mezzo o banco espositivo ad almeno un metro di distanza dal confine delle abitazioni.

5. Tra un posteggio e l'altro deve intercorrere una distanza minima di ml. 0.50.

Articolo 30 - Aree espositive

1. Le aree antistanti i negozi di vendita al dettaglio, nelle vie incluse nell'area di svolgimento della fiera, così come individuazione del posteggio da parte dell'U.T.C., vengono occupati dagli aventi diritto che in alcun modo possono posizionarsi a meno di ml. 2 dalle vetrine degli stessi.

Articolo 31 - Superficie dei posteggi

1. Al fine di rendere possibile una razionale localizzazione dei posteggi, i richiedenti devono indicare nella domanda l'effettiva superficie che intendono occupare.

Articolo 32 - Domande di partecipazione

1. La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere trasmessa, esclusivamente attraverso il servizio postale, con lettera raccomandata a.r. entro il sessantesimo giorno che precede la manifestazione, fa fede il timbro postale, così come in occasione delle festività in onore del SS. Salvatore e della Madonna delle Grazie.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena d'inammissibilità:

- **a.** le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, residenza, domicilio, ed eventuale recapito telefonico);
- **b.** il settore merceologico ed i prodotti oggetto di vendita;
- **c.** la specificazione delle merci effettivamente vendute;
- **d.** se abbia partecipato a precedenti edizioni della fiera;
- **e.** l'effettiva superficie che intende occupare;
- **f.** eventuale e-mail a cui poter inviare comunicazioni ed informazioni.

3. Alla domanda deve essere tassativamente allegata copia dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche e certificazione di iscrizione alla CC.I.AA. per gli artigiani.

Articolo 33 - Documenti necessari per far valere i titoli di priorità dei dante causa

1. Colui che è subentrato nella gestione o nella titolarità di un'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche acquista i titoli di priorità posseduti dal suo dante causa nell'assegnazione dei posteggi.

2. A tal fine il richiedente deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente:

- **a.** il certificato di iscrizione, in originale, al registro ditte del dante causa.

3. Nel caso in cui il procedimento di subingresso sia pendente, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato, rilasciato dal comune al quale è stata presentata la domanda, attestante che la pratica è in istruttoria.

4. Nel caso in cui l'originaria autorizzazione sia stata rilasciata dal Comune di Montella o la pratica di subingresso è pendente presso i suoi uffici, è sufficiente che nella domanda si faccia menzione di questa circostanza.

Articolo 34 – Concessione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è personale ed è limitata al giorno di svolgimento della fiera.

Articolo 35 – Criteri di assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati dal Settore Economico Finanziario - Servizio "AA.PP.e Marketing" - con il supporto del Settore di competenza - in ordine di priorità e nei limiti della disponibilità di posteggi, a:

- **a.** titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale con il più alto numero di presenze nella fiera; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività;
- **b.** titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale che partecipano per la prima volta alla fiera in ordine di data di presentazione della domanda; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività;

e, sulla base degli stessi criteri, a:

- **a.** produttori agricoli;
- **b.** titolari di autorizzazioni temporanee;

2. Il numero di presenze alla fiera è accertato d'ufficio in base agli atti relativi alle fiere tenute negli anni precedenti.

Articolo 36 – Oneri per la concessione del posteggio

1. La tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione dai partecipanti che dovranno esibirne ricevuta all'atto del posizionamento presso il posteggio assegnato.

2. La mancata partecipazione alla fiera comporta la decadenza della concessione e le somme corrisposte saranno incamerate a titolo di penale.

Articolo 37 – Rilascio Autorizzazioni

1. Il Settore Economico Finanziario - Servizio "AA.PP. e Marketing" - predispone il rilascio delle Autorizzazioni, contenenti tra l'altro, il numero del posteggio, assegnato dal settore competente e provvede ad inviare a domicilio dei richiedenti, in uno al bollettino della Tosap, il previsto addebito dei diritti di segreteria;

2. Eventuali reclami possono essere presentati, per iscritto, fino al quinto giorno che precede la data di svolgimento della fiera. L'accoglimento o il rigetto del reclamo deve essere comunicato all'interessato entro il giorno precedente quello di svolgimento della fiera, il quale se favorevole al ricorrente, lo stesso andrà ad occupare il primo posteggio disponibile;

Articolo 38 - Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **"Allegato c"** al presente regolamento, sono così stabiliti:

- **a.** tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi commerciali, agricoli ed artigianali dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
- **b.** periodicità di svolgimento: annuale;
- **c.** ubicazione: Via M. Cianciulli, Parcheggio di Via M. Cianciulli, Via Don Minzoni;
- **d.** superficie complessiva circa mq. 3.500;
- **e.** tipologia dei posteggi: area scoperta;
- **f.** superficie complessiva dei posteggi: circa mq. 1.100, riservati ai titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B";

2. La planimetria **"Allegato c"** riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 39 - Festeggiamenti in onore della Madonne delle Grazie: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **"Allegato d"** al presente regolamento, sono così stabiliti:

- **a.** tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi commerciali, agricoli ed artigianali dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
- **b.** periodicità di svolgimento: annuale;

c. ubicazione: Via del Corso, Piazza Matteotti, Largo dell'Ospizio, Via Dietro Corte, Via Principe di Piemonte, Viale Europa;

d. superficie complessiva mq. 14.000;

e. tipologia dei posteggi: area scoperta;

f. superficie complessiva dei posteggi: mq. 4.200, riservati ai titolari di autorizzazione di tipo A;

2. La planimetria **"Allegato d"** riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 40 - Mercatino Natalizio e Mercatino degli Agricoltori: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **"Allegato e"** al presente regolamento, sono così stabiliti:

a. tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi commerciali, agricoli ed artigianali dei settori merceologici alimentari e non alimentari;

b. periodicità di svolgimento: annuale il primo, settimanale o quindicinale il secondo;

c. ubicazione: Piazza G. Palatucci;

d. superficie complessiva: circa mq. 3.900;

e. tipologia dei posteggi: area scoperta;

f. superficie complessiva dei posteggi: circa mq. 2.000.

2. La planimetria **"Allegato e"** riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 41 - Calendario delle fiere

1. La fiera mercato nell'ambito dei festeggiamenti in onore del SS. Salvatore si svolge, in data variabile, annualmente su tre giornate; quella in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie si svolge annualmente nei giorni 1 e 2 luglio.

Articolo 42 - Sagra della Castagna di Montella I.G.P. - Mostra Mercato dei Prodotti Tipici dell'Alta Valle del Calore: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportato nella planimetria, **"Allegato f"** al presente regolamento, redatta dal Settore Tecnico, hanno la seguente individuazione:

a. tipologia del mercato: sagra/ mercato specializzata riservata ai produttori ed ai trasformatori di prodotti tipici locali in genere e della castagna in particolare, oltre che ad artigiani la cui attività sia collegata a materiali tradizionali (legno, ferro, pietra, ecc.);

b. periodicità di svolgimento: annuale, su due giornate autunnali;

c. ubicata in Piazza Bartoli, Piazza G. Moscariello, Via P. Colucci, Via Carbonara, Via F. Cianciulli, Via F. Bonavitacola, Via M.lo Cianciulli, Via Don Minzoni;

d. superficie complessiva circa mq.11.000;

e. superficie complessiva dei posteggi: circa mq.3.300.

2. La planimetria **"Allegato f"** riporta l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 43 – Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta duplice pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

I N D I C E

TITOLO I - NORME COMUNI *pag. 2*

Articolo 1 - Inquadramento normativo pag. 2
Articolo 2 - Definizione pag. 2
Articolo 3 - Autorizzazioni pag. 2
Articolo 4 – Rispetto delle norme igienico sanitarie pag. 2
Articolo 5 - Uffici competenti pag. 3

TITOLO II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE *pag. 3*

Articolo 6 - Esercizio dell'attività pag. 3
Articolo 7 - Vendite a domicilio pag. 4
Articolo 8 - Orario d'esercizio pag. 4
Articolo 9 - Rilascio di nuove autorizzazioni pag. 4

TITOLO III - COMMERCIO A POSTO FISSO *pag. 5*

Articolo 10 - Atto di conferma pag. 5
Articolo 11 – Norme generali in materia di funzionamento dei mercati pag. 5
Articolo 12 – Norme generali per l'utilizzo del posteggio pag. 6
Articolo 13 – Norme generali per la vendita pag. 6
Articolo 14 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche pag. 7

CAPO I - DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE *pag. 7*

Articolo 15 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche pag. 7
Articolo 16 – Giorno ed orario di svolgimento pag. 7
Articolo 17 - Criteri per la concessione dei posteggi pag. 8
Articolo 18 - Trasferimento della concessione dei posteggi pag. 8
Articolo 19 - Canoni per la concessione dei posteggi – Norma di rinvio pag. 8
Articolo 20 - Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi pag. 9
Articolo 21 – Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli pag. 9
Articolo 22 - Criteri d'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli pag. 9

Articolo 23 – Scambio di posteggio pag. 10
Articolo 24 – Revoca della concessione pag. 10
Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta pag. 10

CAPO II – DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, MOSTRE MERCATO E SAGRE ***pag. 11***

Articolo 26 - Fiera dei Martiri: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche pag. 11
Articolo 27 - Calendario della Fiera pag. 11
Articolo 28 - Soggetti legittimati a partecipare pag. 11
Articolo 29 – Limitazione dell'area della fiera pag. 12
Articolo 30 - Aree espositive pag. 12
Articolo 31 - Superficie dei posteggi pag. 12
Articolo 32 - Domande di partecipazione pag. 12
Articolo 33 - Documenti necessari per far valere i titoli di priorità dei dante causa pag. 13
Articolo 34 – Concessione dei posteggi pag. 13
Articolo 35 – Criteri di assegnazione dei posteggi pag. 13
Articolo 36 – Oneri per la concessione del posteggio pag. 14
Articolo 37 – Rilascio Autorizzazioni pag. 14
Articolo 38 - Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato pag. 14
Articolo 39 - Festeggiamenti in onore della Madonne delle Grazie: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato pag. 14
Articolo 40 - Mercatino Natalizio e Mercatino degli Agricoltori: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche pag. 15
Articolo 41 - Calendario delle fiere pag. 15
Articolo 42 - Sagra della Castagna di Montella I.G.P. - Mostra Mercato dei Prodotti Tipici dell'Alta Valle del Calore: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche pag. 15
Articolo 43 - Norma finale pag. 16